



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6927
24/07/2017

Seduta del

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE DIECI GIORNATE DI CACCIA ALL'AVIFAUNA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO AI SENSI DELLA L.R. N. 26/93 ART. 35 COMMA 2

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Anna Bonomo

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

DATO atto che l’art. 35, comma 2 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993, come modificato dall’art. 3, punto 1, lett. c) della legge regionale n. 15 del 26 maggio 2017 “Legge di semplificazione”, prevede la possibilità, per i cacciatori con opzione di caccia vagante in zona Alpi o vagante sul restante territorio, di fruire gratuitamente di dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria da appostamento temporaneo, anche con l’utilizzo di richiami vivi e dispone che il tragitto di andata e ritorno per e dall’appostamento temporaneo deve essere compiuto con il fucile scarico e in custodia;

ATTESO che le dieci giornate sono fruibili, previa autorizzazione degli ambiti e dei comprensori alpini, a partire dalla terza domenica di ottobre, fermi restando il numero massimo di 55 giornate di caccia consentito nell’arco della stagione venatoria e il disposto circa l’esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 dell’art. 35 della l.r. 26/93;

RITENUTO di disporre che la domanda per la fruizione delle dieci giornate possa essere presentata in un solo ambito o comprensorio alpino, dal 1 al 31 marzo di ogni anno, utilizzando il modello approvato con decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura;

CONSIDERATO che l’art. 35 comma 2 della l.r. 26/93 prevede che, per la sola stagione venatoria 2017/2018, il termine per la domanda di fruizione delle dieci giornate sia fissato entro la terza domenica di settembre;

RITENUTO, pertanto, di disporre che, solo per la stagione venatoria 2017/2018, possa essere presentata la domanda di fruizione delle dieci giornate dal 1 settembre 2017 alla terza domenica di settembre (17 settembre 2017) utilizzando il modello di cui sopra;

ATTESO che il numero dei cacciatori che può fruire delle dieci giornate non



Regione Lombardia

LA GIUNTA

può superare il cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori ammessi nell'ambito territoriale o comprensorio alpino nella precedente stagione venatoria;

RITENUTO, pertanto, di disporre che, previo calcolo del numero di cacciatori autorizzabili, l'ambito territoriale o il comprensorio alpino autorizzi i cacciatori alla fruizione delle giornate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, utilizzando il modello di autorizzazione approvato con decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura;

CONSIDERATO che l'art. 35 comma 2 della l.r. 26/93 prevede che l'autorizzazione sia disposta entro il 31 maggio di ogni anno e che sia titolo per l'esercizio venatorio;

RITENUTO di disporre che, solo per la stagione venatoria 2017/2018, il termine per il rilascio dell'autorizzazione sia fissato al 13 ottobre 2017;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge:

DELIBERA

1. di disporre :

a. che la domanda per la fruizione delle dieci giornate possa essere presentata in un solo ambito o comprensorio alpino, dal 1 al 31 marzo di ogni anno, utilizzando il modello approvato con decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura;

b. che, solo per la stagione venatoria 2017/2018, possa essere presentata la domanda di fruizione delle dieci giornate dal 1 settembre 2017 alla terza domenica di settembre (17 settembre 2017) utilizzando il modello di cui sopra;

c. che, previo calcolo del numero di cacciatori autorizzabili, l'ambito territoriale o il comprensorio alpino autorizzi i cacciatori alla fruizione delle giornate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, utilizzando il modello di autorizzazione approvato con decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

d. che, solo per la stagione venatoria 2017/2018, il termine per il rilascio dell'autorizzazione sia fissato al 13 ottobre 2017;

e. che l'autorizzazione per la fruizione delle dieci giornate sia esibita dai cacciatori ai soggetti preposti alla vigilanza venatoria in caso di controllo;

2. di dare mandato al competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura di approvare i modelli di domanda e di autorizzazione per la fruizione delle dieci giornate;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge